Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 14 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 15 ottobre 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'argento

Alla memoria del finanziere **CINUS Dario**, il 29 agosto 1966 in Tirano (Udine).

Nel corso di un servizio notturno al confine alpestre, si lanciava, con eroica determinazione, in soccorso di un contrabbandiere che, perduto l'equilibrio lungo un impervio sentiero, stava per precipitare in un sottostante burrone Trascinato anch'egli nella caduta, perdeva la giovane vita, vittima del suo irrefrenabile, generoso impulso.

Medaglie di bronzo

CANDONI Giobatta, il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

Con nobile impulso e sprezzo del pericolo, si calava in un silos saturo di gas tossici, per soccorrere tre compagni di lavoro rimasti privi di sensi sul fondo, ma, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, doveva a sua volta essere tratto in salvo.

CAPPELLARI Valentino, il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

In uno slancio di umana solidarietà, si faceva calare, legato ad una fune, in un silos saturo di gas tossici per soccorrere quattro compagni di lavoro rimasti privi di sensi sul fondo. Colpito dalle venefiche esalazioni, doveva desistere dal generoso tentativo.

LAI Augusto, finanziere, il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

Animato da elevato senso del dovere, si faceva calare, legato ad una fune, in un silos saturo di gas tossici, per soccorrere due persone rimaste prive di sensi sul fondo, riuscendo, in successivi interventi, a portare fuori uno degli infortunati, nel tentativo, risultato poi vano, di salvargli la vita.

MAGNONI Mario, finanziere, il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

Animato da elevato senso del dovere, si faceva calare, legato ad una fune, in un silos saturo di gas tossici, per soccorrere due persone rimaste prive di sensi sul fondo, ma, colpito dalle venefiche esalazioni, doveva desistere dal generoso tentativo.

SALERNO Giovanni, finanziere, il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).

Animato da elevato senso del dovere, coprendosi la bocca con un fazzoletto bagnato, si faceva calare, legato ad una fune, in un silos per soccorrere quattro persone giacenti sul fondo, colpite da venefiche esalazioni. Riusciva, in successivi interventi, a portare all'aperto tre degli infortunati, due dei quali già privi di vita.

GIBSON CRAWFORD Paul, il 16 febbraio 1966 in Palermo.
Spinto da generoso impulso, si tuffava prontamente nelle fredde acque del mare in soccorso di un bambino che travolto dalle onde e sospinto verso il largo dalla corrente era in procinto di annegare. Riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo il pericolante.

(9307)

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 15 ottobre 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglie d'argento

FURITANO ing. Gioacchino, ispettore superiore dei vigili del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Si distingueva per abnegazione, ardimento e perizia, nella organizzazione e direzione tecnica delle operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda, offrendo luminoso esempio di attaccamento al dovere.

D'AGOSTINO ing. Pietro, primo ispettore dei vigili del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
In occasione di un violentissimo incendio sviluppatosi su una motonave alla fonda, si prodigava, con abnegazione ed elevato senso del dovere, nell'organizzazione e direzione dei servizi a bordo della nave, incitando ed aiutando egli stesso i propri subalterni nella difficile lotta contro le fiamme.

LAGALLA geom. Giuseppe, coadiutore dei vigili del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Si prodigava nell'opera di arginamento e spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi su una motonave alla fonda, dando prova di abnegazione, di coraggio e di elevato senso del dovere nella difficile organizzazione dei servizi.

Medaglie di bronzo

GAIO Giacomo, brigadiere della guardia di finanza, il 23 agosto 1965 in Tarvisio, località Boscoverde (Udine).
Si prodigava efficacemente e con alto senso di umana solidarietà, nell'organizzare e dirigere le operazioni di soccorso di quattro persone rimaste prive di sensi sul fondo di un silos saturo di gas venefici, scongiurando più gravi conseguenze dell'accaduto.

RUSSO Antonio, vigile scelto del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
In occasione di un violentissimo incendio sviluppatosi su una motonave alla fonda, si prodigava, a bordo della stessa, con generosa abnegazione ed alto senso del dovere, per domare le fiamme, finchè non veniva colto da sintomi di asfissia.

RASO Francesco, vigile del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
In occasione di un violentissimo incendio sviluppatosi su una motonave alla fonda, si prodigava, a bordo della stessa, con generosa abnegazione ed alto senso del dovere, per domare le fiamme, finchè non veniva colto da sintomi di asfissia.

ZAFFUTO Antonino, vigile del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
In occasione di un violentissimo incendio sviluppatosi su una motonave alla fonda, si prodigava, a bordo della stessa, con generosa abnegazione ed alto senso del dovere, per domare le fiamme, finchè non veniva colto da sintomi di asfissia.

DI CRISTOFALO Antonino, operaio pompiere dei cantieri navali riuniti, il 29 agosto 1965 in Palermo.
In occasione di un violentissimo incendio sviluppatosi su una motonave alla fonda, si prodigava, a bordo della stessa, con generosa abnegazione ed alto senso del dovere, per domare le fiamme, finchè non veniva colto da sintomi di asfissia.

CHIRICO Giuseppe, vigile scelto del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Distinguendosi per abnegazione ed alto senso del dovere, collaborava con slancio, dall'esterno e dall'interno, alle operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda.

CURRO' Rosario, vigile del fuoco, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Distinguendosi per abnegazione ed alto senso del dovere, collaborava con slancio, dall'esterno e dall'interno, alle operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda.

TRUDEN Salvatore, tecnico dei cantieri navali riuniti, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Partecipava, con abnegazione e slancio, alle difficili operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda, affrontando, fra l'altro, il pericoloso compito di allontanare dalla zona numerose bombole di ossigeno per evitarne l'esplosione.

BONURA Luigi, capo operaio dei cantieri navali riuniti, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Partecipava, con abnegazione e slancio, alle difficili operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda, affrontando, fra l'altro, il pericoloso compito di allontanare dalla zona numerose bombole di ossigeno per evitarne l'esplosione.

FALANGA Mario, operaio dei cantieri navali riuniti, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Partecipava, con abnegazione e slancio, alle difficili operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda, affrontando, fra l'altro, il pericoloso compito di allontanare dalla zona numerose bombole di ossigeno per evitarne l'esplosione.

SOMMA Vincenzo, operaio dei cantieri navali riuniti, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Partecipava, con abnegazione e slancio, alle difficili operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda, affrontando, fra l'altro, il pericoloso compito di allontanare dalla zona numerose bombole di ossigeno per evitarne l'esplosione.

DI VINCENZO Carmelo, fattorino, dei cantieri navali riuniti, il 29 agosto 1965 in Palermo.
Partecipava, con abnegazione e slancio, alle difficili operazioni di spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di una motonave alla fonda, affrontando, fra l'altro, il pericoloso compito di allontanare dalla zona numerose bombole di ossigeno per evitarne l'esplosione.

(9308)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1966, n. **1067**.

Autorizzazione alla Sezione autonoma del credito fondiario del Banco di Sardegna ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1965, numero 236, che ha eretto in ente morale la Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzata ad esercitare il credito fondiario ed il credito agrario di miglioramento, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;

Vista la domanda presentata dalla predetta Sezione autonoma in data 26 aprile 1966;

Considerato che la Sezione stessa ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del proprio fondo di dotazione di L. 500 milioni;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della riunione del 20 dicembre 1962;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. **1068**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo o fuori ruolo, ovvero tra i professori in quiescenza, che abbiano diretto quali commissari l'Istituto universitario pareggiato o quali rettori, dell'Università degli studi complessivamente per almeno dieci anni. Egli è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:

1) rappresenta l'Università;

2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Università;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università;

4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Università.

Il rettore può delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Al rettore spetta un'indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali ».

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Paleografia latina e diplomatica;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Sociologia;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della musica;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del teatro.

L'insegnamento complementare di « Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche » è soppresso e sostituito da quello di « Storia delle dottrine politiche ».

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Estetica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Storia della filosofia moderna e contemporanea.

L'insegnamento complementare di « Lingua e civiltà greca » è soppresso.

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Grammatica latina;
Letteratura anglo-americana;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del teatro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1958, con il quale il prefetto dott. Giulio Bianchi di Lavagna venne nominato Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale il prefetto di 1ª classe dottor Giulio Bianchi di Lavagna cessa dall'incarico di Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige ed è destinato ad altro incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale il prefetto dott. Renato Schiavo è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 25 agosto 1966, per assumere l'incarico di Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 25 agosto 1966, il prefetto dott. Renato Schiavo è nominato Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Giulio Bianchi di Lavagna, destinato ad altro incarico.

Al dott. Renato Schiavo competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1966
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 229

(10101)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1966.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1963, con il quale l'avv. Luigi Vitali è stato riconfermato, per la durata di un triennio, nella carica di presidente dell'Ente predetto;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi, ai sensi dell'art. 8 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Tito Costa è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10115)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e della collina nel comune di Saint Vincent.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del capoluogo e della collina nel comune di Saint Vincent;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Saint Vincent;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata in dolce declivio, ottimamente esposta al sole anche durante la stagione invernale, per la mitezza del clima, le celebri acque, i meravigliosi panorami, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza e inoltre la strada comunale per il Colle di Joux offre una meravigliosa vista perchè da essa si gode la visuale di tutta la valle centrale punteggiata da secolari castelli e da alte vette, fino ad Aymaville ed a Châtel Argent;

Decreta:

La zona del capoluogo e della collina sita nel territorio del comune di Saint Vincent (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest andando per ordine: con il confine del comune di Châtillon, con le particelle nn. 61 e 973 del foglio XXVIII, con l'attraversamento del torrente Zerbion, con la strada comunale da Orioux a Tromen, con la strada comunale da Maison-Neuve a Clapeon, con la strada comunale di Cret d'Arcire, con il foglio XXIV, con l'attraversamento della strada comunale da Saint-Vincent a Moron, con l'attraversamento del canale della Montagna, con l'attraversamento della strada comunale da Saint-Vincent al Colle di Joux, con la particella numero 40 del foglio XXXII, con il canale della Montagna, con l'attraversamento del canale stesso, con le particelle nn. 149, 151, 176, 175, con l'attraversamento del canale della Montagna, con le particelle nn. 375, 376, attraversamento strada vicinale dalla frazione Piole a San Maurizio, con le particelle nn. 373, 309, attraversamento del rivo del Ronc, con le particelle nn. 416, 415, 419, 425, 429, 431, 433, 436, 438, 441, 440, 475 del foglio XXXII, con la strada comunale di Mont Porcé da Cillan a Moron, con il torrente Cillan, con l'attraversamento della strada comunale dall'oratorio di Pracourt a Cillan, con il foglio LX, attraversamento strada statale n. 26 della Valle d'Aosta, con la particella n. 267 del foglio LVI, attraversamento del torrente Cillan, con la particella n. 83 del foglio LVI, con la strada vicinale da Sablon al ponte Romano, con il foglio LV, con il foglio LIV, con il foglio LIII sino a ricongiungersi con il confine del comune di Châtillon.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Saint Vincent provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 agosto 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

(*Omissis*).

COMUNE DI SAINT-VINCENT - Vincolo zona del capoluogo e della collina.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che St. Vincent, sede di Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è una rinomata stazione climatica in continua espansione, ove stanno sorgendo numerose costruzioni multipiani che, per la loro mole e posizione, minacciano di diventare un banale e disordinato agglomerato urbano con grave pregiudizio alla bellezza panoramica della località;

Ritenuto opportuno di apporre un vincolo generico a carattere cautelativo sul comprensorio delimitato in planimetria al fine di demandare alla Soprintendenza regionale ai monumenti il controllo edilizio sulla suddetta zona comprendente la zona collinare e il capoluogo con l'area di espansione a valle;

Considerato che la strada comunale per il colle di Joux deve essere considerata come strada panoramica di altissimo interesse per la meravigliosa vista che da essa si gode su tutta la valle centrale, punteggiata da secolari castelli e da alte vette, fino ad Aymaville ed a Châtel Argent, visuale che necessariamente deve essere tutelata;

Rilevato che la zona, situata in dolce declivio, è ottimamente esposta al sole anche durante la stagione invernale e che, per la mitezza del clima, per le celebri acque e per le sue attrezzature turistiche numerosi turisti vi vengono a soggiornare;

Constatata la necessità che la Soprintendenza regionale ai monumenti possa intervenire per richiedere che le nuove costruzioni rispettino una distanza minima dai confini proporzionata all'altezza dei fabbricati, un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse,

effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che per forma, dimensione, posizione e volumi verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Constatata la necessità di confermare il vincolo esistente sulla zona del viale Piemonte e la proposta di vincolo sulla zona di Moron;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che sulla zona del viale Piemonte, dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 5 novembre 1958, venga confermato il vincolo esistente, che sulla zona di Moron, inclusa nell'elenco delle località da tutelare nella seduta della Commissione regionale del 2 luglio 1964, venga riconfermato il vincolo generico a carattere cautelativo e che sulla zona del capoluogo e della callina venga apposto il vincolo generico a carattere cautelativo, come risultano delimitati nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone comprese nei seguenti confini, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

Zona del capoluogo e della collina di SAINT-VINCENT: vincolo generico a carattere cautelativo:

con il confine del comune di Châtillon, con le particelle numeri 61 e 973 del foglio XXVIII, con l'attraversamento del torrente Zerbion, con la strada comunale da Orioux a Tromen, con la strada comunale da Maison-Neuve a Clapeon, con la strada comunale di Cret d'Arcire, con il foglio XXIV, con l'attraversamento della strada comunale da Saint-Vincent a Moron, con l'attraversamento del canale della Montagna, con l'attraversamento della strada comunale da Saint-Vincent al colle di Joux, con la particella n. 40 del foglio XXXII, con il canale della Montagna, con l'attraversamento del canale stesso, con le particelle numeri 149, 151, 176, 175, con l'attraversamento del canale della Montagna, con le particelle numeri 375, 376, attraversamento strada vicinale dalla frazione Piole a San Maurizio, con le particelle numeri 373, 309, attraversamento del rivo del Ronc, con le particelle numeri 416, 415, 419, 425, 429, 431, 433, 436, 438, 441, 440, 475 del foglio XXXII, con la strada comunale di Mont Porcé da Cillan a Moron, con il torrente Cillan, con l'attraversamento della strada ocmunale dall'oratorio di Pracourt a Cillan, con il foglio LX, attraversamento strada statale n. 26 della Valle d'Aosta, con la particella n. 267 del foglio LVI, attraversamento del torrente Cillan, con la particella n. 83 del foglio LVI, con la strada vicinale da Sablon al Ponte Romano, con il foglio LV, con il foglio LIV, con il foglio LIII sino a ricongiungersi con il confine del comune di Châtillon.

(9961)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea denominata Platamona nel comune di Sassari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 maggio 1961 e del 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea denominata Platamona nel comune di Sassari;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sassari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, affacciandosi sul mare per un tratto di poche centinaia di metri che si allargano fino a circa cinque chilometri nell'immediato entroterra, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, sia per la spiaggia, che per le retrostanti dune fitte di pini e di ginepri vecchi talora di qualche centinaio di anni;

Decreta:

La zona litorale sita nel territorio del comune di Sassari — denominata Platamona — compresa fra il confine comunale di Sorso e quello di Porto Torres e delimitata a sud dalla strada congiungente la località Pozzo di Monte Rsu con la cantoniera Agliado e la fonte di Buddi Buddi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Sassari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 maggio 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di maggio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

1) Vincolo del promontorio di STINTINO-LA PELOSA;
2) Considerazioni sulle rimanenti zone litoranee appartenenti al comune di SASSARI.

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dei vari punti dell'ordine del giorno, secondo la successione indicata nella lettera di convocazione.

(*Omissis*).

Passando al punto 2) dell'ordine del giorno il vice-presidente chiede se non sia opportuno estendere il vincolo alla zona litoranea del comune di Sassari, compresa fra quella del comune di Porto Torres ed il comune di Sorso. L'accettazione è unanime ed i limiti vengono stabiliti nel modo che sarà appresso indicato e segnato su grafico a scala 1:25.000.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Prof. Roberto CARITÀ, *vice presidente;*
» Aldo MELIS;
» Avv. Antonio SECHI;
» Prof. Antonio PORCU;
» Aulio PISANO;
» Dott. Ruggero MANCOSU;
» Baingio NALI;
» Antonio CAREDDU, segretario

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale delle decisioni rese note con verbale del 16 maggio 1961, relativamente al comune di Sassari.

(*Omissis*).

In assenza del presidente, il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, avendo constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 maggio 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Sassari descritti e tracciati nella carta allegata.

Aggiunge la seguente motivazione:

Nella zona detta « Platamona » il comune di Sassari si affaccia sul mare per un tratto di poche centinaia di metri che si allargano fino a circa cinque chilometri nell'immediato entroterra. Tale zona costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, sia per la spiaggia che per le retrostanti dune fitte di pini e di ginepri vecchi talora di qualche centinaio di anni.

Il tratto che ora viene sottoposto a vincolo panoramico è tutt'uno con le attigue aree appartenenti, a sinistra, al comune di Porto Torres, a destra, al comune di Sorso.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Roberto CARITÀ;
» Aldo MELIS;
» Sergio COSTA;
» Lorenzo GANADU;
» Antonio SECHI;
» Antonio CAREDDU, *segretario*

(9960)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1964 e 1° luglio 1964, relativi alla costituzione, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della legge predetta;

Considerato che il prof. Raffaello Nuccorini, nominato in seno al Comitato anzidetto in virtù della sua qualifica di direttore del Servizio chimico, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1966;

Ritenuto che il dott. Osvaldo Amatucci ha assunto, a decorrere dalla stessa data, le funzioni di direttore del Servizio chimico;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Osvaldo Amatucci, direttore del Servizio chimico, è chiamato a far parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi a decorrere dal 1° agosto 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1966
Registro n. 14 *Industria e commercio, foglio n.* 349

(10103)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'INAIL.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1963 concernente, tra l'altro, la costituzione del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, costituito presso l'Istituto predetto;

Visto la nota n. 35976 del 9 settembre 1966, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti propone l'avv. Dante Del Castello per la nomina a membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura quale esperto designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Filippo Allatere dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

L'avv. Dante Del Castello è chiamato a far parte del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Filippo Allatere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(10178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 novembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nissim Yosha, Console di Israele a Milano.

In data 27 novembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Otto Guerra Castillo, Console generale dell'Equatore a Genova.

(10182)

In data 27 novembre 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Carlo Raffaele Amoretti, Vice console onorario di Spagna a Imperia.

In data 27 novembre 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Sven Olof Blomqvist, Vice console onorario di Svezia a Castiglione della Pescaia, con giurisdizione sulla provincia di Grosseto.

(10181)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Taranto

Con decreto 20 febbraio 1966 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Taranto con il mappale 24 del foglio di mappa 198, della superficie di mq. 3.220.

(9948)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 12-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati gli undici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 12-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Mori Enrico, con sede in Arezzo, via Madonna del Prato, n. 42.

(9949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. B. Niccolini » di Livorno, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Livorno n. 8462 del 7 gennaio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « G. B. Niccolini » di Livorno, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da amici, familiari e conoscenti dell'estinto la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Paolo Catastini ».

(10054)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1966, registro n. 81, foglio n. 116, è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione provinciale di Trapani, avverso l'esito del concorso per due posti di bidello supplente presso la Scuola media di Alcamo (Trapani).

(10128)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 30 maggio 1966 al 12 giugno 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.**
- **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.300	1.941	zero	1.300	4.516	3.300
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	40.574

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	10.192	2.550	7.359	6.682	15.733
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	9.044	2.383	8.153	10.517	19.674
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	9.079	2.118	8.603	11.217	22.449
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	9.121	1.800	9.143	12.057	25.779
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	9.142	1.641	9.413	12.477	27.444
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	9.163	1.482	9.683	12.897	29.109
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	9.254	1.250	10.853	14.717	36.324
	24	8. superiore al 43 %	13.373	9.450	1.250	13.373	18.637	51.864
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.794	1.133	6.903	9.267	15.924
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.829	868	7.353	9.967	18.699
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.871	550	7.893	10.807	22.029
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.892	391	8.163	11.227	23.694
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.913	232	8.433	11.647	25.359
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	8.004	zero	9.603	13.467	32.574
	35	7. superiore al 43 %	12.123	8.200	zero	12.123	17.387	48.114
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.300	6.109	5.432	11.983
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.683	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	29.287
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	49.788
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	40.574
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	6.903 (*f*)	9.267 (*f*)	15.924 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.353 (*f*)	9.967 (*f*)	18 699 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	7.893 (*f*)	10.807 (*f*)	22.029 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.163 (*f*)	11.227 (*f*)	23.694 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	8.433 (*f*)	11.647 (*f*)	25.359 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.467 (*f*)	32.574 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.387 (*f*)	48.114 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.300 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	11.983 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	32.412
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	52.913
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	70.289 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	58.574 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	47.930 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmiggiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (c)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (c)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (c)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (c)	29.303
17.02 -A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.493

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 *l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente* a 5 U.C.

(g) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(h) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica della composizione del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « S.C.A.I. - Appalti Industriali », con sede in Roma. (Modifica del decreto ministeriale 1° dicembre 1956).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1966 è stata così modificata la composizione del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa « S.C.A.I. Appalti Industriali », con sede in Roma:

Di Pinto dott. Carmela nata Pistarà, presidente;
Gioia rag. Margherita nata Tatta e Jonata Guido, membri.

(9714)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1966 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa agricola olivicultori, con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1967.

(9966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica e conferma del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5782/5788 in data 25 novembre 1966, è stata prorogata fino al 31 marzo 1967, la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica ed il generale Attilio Micheluzzi è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso, per il periodo 1° novembre 1966-31 marzo 1967.

(9965)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in destra del torrente Verbone, in comune di Vallecrosia (Imperia).

Con decreto 12 settembre 1966, n. 1309, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in destra del torrente Verbone, segnato nel catasto del comune di Vallecrosia (Imperia), al foglio II, di mq. 1572, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 aprile 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 13 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,65	624,78	624,53	624,60	624,65	624,54	624,53	624,65	624,69
$ Can.	576,55	576,40	576,75	576,40	576,50	576,50	576,40	576,40	576,50	576,50
Fr. Sv.	144,45	144,50	144,50	144,43	144,50	144,38	144,42	144,43	144,38	144,45
Kr. D.	90,51	90,52	90,52	90,485	90,35	90,50	90,50	90,485	90,50	90,50
Kr. N.	87,38	87,38	87,38	87,35	87,45	87,38	87,355	87,35	87,38	87,38
Kr. Sv.	120,76	120,75	120,78	120,73	120,75	120,74	120,73	120,73	120,74	120,75
Fol.	172,60	172,61	172,59	172,545	172,60	172,56	172,55	172,545	172,56	172,55
Fr. B.	12,49	12,48	12,4805	12,4760	12,475	12,48	12,4755	12,4760	12,48	12,48
Franco francese	126,22	126,20	126,19	126,205	126,15	126,19	126,165	126,205	126,19	126,20
Lst.	1742,81	1743 —	1743,30	1742,675	1742,50	1742,70	1742,55	1742,675	1742,70	1742,85
Dm occ.	157,24	157,12	157,24	157,19	157,20	157,21	157,20	157,19	157,21	157,22
Scell. Austr.	24,16	24,15	24,155	24,15	24,10	24,15	24,153	24,15	24,15	24,155
Escudo Port.	21,73	21,735	21,73	21,74	21,75	21,74	21,7275	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,43	10,4270	10,43	10,42	10,4225	10,4270	10,42	10,425

Media dei titoli del 13 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,535
1 Dollaro canadese	576 40
1 Franco svizzero	144,425
1 Corona danese	90,492
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,73
1 Fiorino olandese	172,547
1 Franco belga	12,476
1 Franco francese	126,185
1 Lira sterlina	1742,612
1 Marco germanico	157,195
1 Scellino austriaco	24,151
1 Escudo Port.	21,734
1 Peseta Sp.	10,424

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 9 novembre 1966;

Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario.

Sette posti sono riservati ai concorrenti, che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativo di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della Magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede lo aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente e temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra; di caduto per fatto di guerra; di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio; per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione, da cui il candidato dipende nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della Magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certificato dell'Amministra-

zione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della Magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 30 novembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1966
Registro n. 39 *Grazia e giustizia, foglio n.* 302

(10337)

Sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale 26 marzo 1966, riguardante il concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cagliari;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in data 23 luglio 1966, con il quale il dott. Floris Enrico impugnava tale decreto e ne chiedeva l'annullamento perchè viziato da eccesso di potere;

Vista la istanza contenuta nello stesso ricorso, con la quale il dott. Floris chiedeva la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza in data 29 settembre 1966, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione suindicata;

Decreta:

La esecuzione del decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cagliari, è sospesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1966
Registro n. 38 *Grazia e giustizia, foglio n.* 196

(10189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di invalidi di guerra;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente i provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Ritenuto che, in assenza di particolari norme, che regolino il reclutamento del personale del ruolo ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, sia da regolare col presente bando il programma di esame ed ogni altro adempimento relativo all'espletamento del presente concorso, in relazione ai compiti che i ragionieri sono chiamati ad esplicare nelle biblioteche pubbliche statali ed alle esigenze dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di ragioniere o di perito commerciale, ovvero un titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate, nonchè per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I titoli di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente

al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª, piazza Marconi, 25 EUR Roma) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Il certificato medico deve inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico deve attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di ragioniere o di perito commerciale, ovvero un titolo di studio corrispondente, secondo i precedenti ordinamenti scolastici. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 400, autenticata da un notaio.

8) copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserverà altresì l'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibile con le norme indicate nei precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione giudicatrice determina l'ordine e la durata delle prove.

Art. 10.

Materie di esame

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

b) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) traduzione con l'aiuto del dizionario dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. Il candidato inoltre dovrà dimostrare di possedere nozioni di ragioneria pubblica, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina nelle sedi di Bari, Catania, Firenze, Gorizia, Lucca, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona e in quelle altre sedi che dovessero successivamente rendersi vacanti a seguito di movimenti di personale o per altre cause.

I vincitori medesimi non potranno avanzare richiesta di trasferimento a sedi diverse da quelle di assegnazione prima che siano decorsi tre anni dalla loro nomina.

Ai fini dell'assegnazione a tutte le sedi medesime saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1966
Registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 336

Schema della domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - Piazza Marconi n. 25 (EUR). — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma (3) . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di voler sostenere la prova scritta di versione dalla lingua (7) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (8) . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. . . . lì . . . . . 196 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .(9).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*) del bando di concorso il candidato è in possesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Indicare una delle lingue di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del bando di concorso.

(8) Indicare in ordine di preferenza le sedi prescelte tra quelle indicate all'art. 14 del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9232)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 44 del 3 novembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

(9951)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova scritta del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di applicato di 3ª classe indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 22 agosto 1966, avrà luogo il giorno 30 dicembre 1966, con inizio alle ore 8 nelle seguenti sedi:

Torino: per i candidati del Piemonte (eccettuata Novara) e della Val d'Aosta:
Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24.

Genova: per i candidati della Liguria:
Liceo scientifico statale « G. D. Cassini », via Galata, 34-*c*;
Scuola media statale « G. Parini » - Parco Serra, via Archimede, 46;
Liceo statale « A. Doria », via A. Diaz, 8;
Scuola media statale « A. Doria », via Brigata Liguria, 10.

Milano: per i candidati della Lombardia (eccettuata Mantova) e delle provincie di Novara e Piacenza:
Politecnico, via Bonardi, 5.

Verona: per i candidati del Trentino-Alto Adige e delle provincie di Verona e Vicenza:
Istituto tecnico di Stato « Lorgna », corso Porta Nuova;
Istituto tecnico di Stato « Ferraris », via del Pontiere.

Padova: per i candidati del Veneto (eccettuate Verona e Vicenza) e del Friuli-Venezia Giulia:
Istituto « Marconi », via Manzoni, 76;
Istituto professionale « Bernardi », via Manzoni, 76;
Scuola avviamento industriale, via Crescini, 11;
Scuola media « M. Todesco », via M. Todesco, 16;
Istituto tecnico « P. Scalcerle », via M. Sammichele, 8.

Modena: per i candidati delle provincie di Mantova, Modena, Parma e Reggio Emilia:
Scuola media « P. Paoli », viale Reiter, 81;
Liceo scientifico « A. Tassoni », viale Reiter, 66;
Istituto « F. Corni », largo Corsica, 5.

Bologna: per i candidati delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna:
Liceo scientifico « A. Righi », via C. Pepoli, 3;
Istituto tecnico « G. Marconi », via Matteotti, 7;
Scuola media « Zanotti », via Calori, 8;
Scuola media « G. B. Gandino », via Graziano, 8;
Scuola elementare « E. De Amicis », via Galliera, 74.

Firenze: per i candidati delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena:
Liceo scientifico « L. da Vinci », via dei Marignolli, 11;
Istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 89.

Pisa: per i candidati delle provincie di Massa Carrara, Livorno, Lucca e Pisa:
Complesso scuole di via Curtatone e Montanara.

Ancona: per i candidati delle Marche:
Liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2;
Scuola media « G. Pascoli », via Cadore;
Scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto;
Istituto magistrale statale, via Cadore;
Istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello;
Istituto tecnico industriale statale « V. Volterra », Sezione staccata Torrette.

Pescara: per i candidati degli Abruzzi (eccettuata L'Aquila):
Liceo ginnasio « G. d'Annunzio », via Venezia, 41;
Scuola media « Tinozzi », via Firenze;
Libera Università degli studi « G. d'Annunzio », via Gramsci, 30;
Liceo scientifico « L. da Vinci », via Balilla;
Istituto « Nostra Signora », via G. d'Annunzio, 218.

Roma: per i candidati del Lazio, dell'Umbria e delle provincie di Caserta, Grosseto e L'Aquila:
Palazzo dei Congressi - E.U.R.;
Palazzo della Sport - E.U.R.;
Palazzo Arte Moderna - E.U.R., piazza Italia;
Salone dei plastico - E.U.R., piazzale dell'Agricoltura;
Sala delle Conferenze FF.SS., via Giolitti, 34;
Istituto per geometri « L. B. Alberti », via Civiltà del Lavoro;
Scuola media E.U.R., palazzo dell'Urbanistica, piazzale della Concordia, 1;
Scuola media « Vivona », viale della Fisica, 14;
Liceo ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste, 48;
Scuola media « L. Settembrini », via Sebenico, 1;
Istituto tecnico magistrale « G. Gaetani e Col di Lana », viale Mazzini, 36;
Liceo « Virgilio », via Giulia, 38;
Scuola media « Virgilio », via Giulia, 25;
Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51.

Napoli: per i candidati della provincia di Napoli:
Scuola media « Manzoni », vico Troise, 456 (corso Vittorio Emanuele - Zona piazza Mazzini);
Scuola media « Acacia », viale delle Acacie;
Liceo « G. Garibaldi », via C. Pecchia, 26;
Liceo « Umberto I », via G. Carducci;
Scuola media « Casanova », piazza Cavour, 25;
Scuola media « Carducci », piazza Cavour, 25;
Istituto tecnico « De Nicola », via E. A. Mario;
Istituto professionale « S. Rosa », piazza Cavour, 25;
Scuola media « S. Rosa », piazza Cavour, 25;
Salone Intendenza di finanza.

Salerno: per i candidati delle provincie di Avellino e Salerno:
Istituto tecnico « A. Genovesi », via Sighelgaita;
Liceo « T. Tasso », piazza S. Francesco.

Campobasso: per i candidati delle provincie di Benevento e Campobasso:
Istituto tecnico « L. Pilla », via V. Veneto;
Istituto tecnico « G. Marconi », piazza S. Francesco;
Scuola media « A. D'Ovidio », piazza della Repubblica.

Cosenza: per i candidati della provincia di Cosenza:
Scuola media « B. Zumbini », Strada « G »;
Scuola elementare, via Roma, 122;
Istituto magistrale « L. Della Valle », piazza Amendola;
Istituto magistrale n. 2, Strada « S ».

Catanzaro: per i candidati della provincia di Catanzaro:
Scuola elementare « A. Aldisio », via De Gasperi;
Scuola media « G. Pascoli », via Mario Greco.

Reggio Calabria: per i candidati della provincia di Reggio Calabria:
Istituto tecnico « R. Piria », via R. Piria, 7;
Liceo « T. Campanella », via T. Campanella, 26;
Scuola media « G. Galilei », piazza Castello.

Bari: per i candidati delle provincie di Bari, Foggia e Matera:
Istituto tecnico « Marconi », via F.lli Rosselli;
Istituto professionale « Santarella », via di Vagno, 10;
Scuola media « A. d'Aosta », via Oberdan, 8;
Liceo classico « O. Flacco », via Pizzoli, 58.

Taranto: per i candidati delle provincie di Brindisi, Potenza e Taranto:
Liceo classico « Archita », piazza della Vittoria, 33;
Istituto magistrale « Andronico », corso Umberto;
Istituto tecnico « Pitagora », via Pupino, 10-*A*;
Liceo scientifico « Battaglini », corso Umberto;
Istituto professionale « Galilei », via D'Aquino, 33;
Scuola elementare « Virgilio », viale Virgilio;
Scuola elementare « G. B. Acanfora », via Oberdan.

Lecce: per i candidati della provincia di Lecce:
Scuola elementare « C. Battisti », via A. Costa, 1;
Istituto tecnico commerciale e per geometri « O. G. Costa », piazza Brizio De Sanctis, 10.

Messina: per i candidati della provincia di Messina:
Liceo ginnasio « La Farina », via Oratorio della Pace;
Liceo ginnasio « Seguenza », via S. Agostino;
Liceo ginnasio « Maurolico », via Cavour;
Scuola media « Mazzini », corso Cavour;
Istituto statale commerciale « Antonello », via della Zecca;
Istituto tecnico « Jaci », via C. Battisti;
Istituto per geometri « Minutoli », via Università;
Istituto magistrale « Ainis », via S. Filippo Bianchi.

Palermo: per i candidati delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani:
Istituto tecnico industriale « V. E. III », via Duca della Verdura, 48;
Istituto nautico, corso V. Emanuele;

Istituto magistrale « De Cosmi », via Benefratelli, 4;
Istituto tecnico « F. Crispi », viale Lazio;
Istituto professionale di Stato per l'industria, via Villafranca, 5;
Scuola media « Pecoraro », via Libertà, 88;
Scuola media « A. Gentili », via F. Lo Jacono;
Liceo « Meli », via Libertà (Albergo Excelsior);
XV Scuola media, corso Calatafimi, 693;
Liceo « Vittorio Emanuele », via del Giusino;
Istituto tecnico industriale, viale della Regione Siciliana;
Istituto tecnico « F. Parlatore », piazza Montevergini.

Catania: per i candidati delle provincie di Catania ed Enna:
Liceo classico « Cutelli », via Firenze, 202;
Scuola « Turrisi Colonna », via F. Filzi;
Istituto tecnico « Gemellaro », piazza Vaccarini, 17;
Scuola media « Dante Alighieri », via Cagliari, 59.

Siracusa: per i candidati delle provincie di Ragusa e Siracusa:
Liceo scientifico « Corbino », via A. Diaz, 16;
Scuola media « Costanzo », via Nome di Gesù, 14;
Istituto tecnico commerciale, via Diaz, 12;
Istituto tecnico industriale, via Diaz, 12.

Cagliari: per i candidati della Sardegna:
Liceo ginnasio « Dettori », via Cugia, 2.
Istituto magistrale « E. D'Arborea », via Carboni Boi;
Liceo scientifico « Pacinotti », via G. Deledda;
Istituto tecnico nautico « Buccari », viale Colombo;
Scuola media statale « Colombo », viale Diaz;
Istituto tecnico per geometri « Baccaredda », viale Colombo;
Scuola media statale « Cima », piazza Giovanni 23°;
Istituto tecnico industriale, via S. Lucifero.

(10366)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due insegnanti di lingue straniere a membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti (ridotti a sedici) di vice ragioniere in prova nella carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione di cui trattasi dei membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Ferri prof. Alfonso, ordinario di lingua e letteratura inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma;

Capone prof. Stefano, ordinario di lingua e letteratura francese presso l'Istituto tecnico commerciale Gioberti » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1965
Registro n. 39 *Interno, foglio n.* 31

(10133)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che il prof. Virgilio Galeotti, membro della suddetta Commissione, è impossibilitato, per motivi di salute, a partecipare ai lavori relativi all'espletamento del citato concorso;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto in tale incarico;

Decreta:

Il prof. Antonio Deliperi, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Maffeo Pantaleoni » di Roma, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1965, in sostituzione del prof. Virgilio Galeotti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1966
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 164

(9750)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale - mese di novembre, n. 11.

(9823)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 27 febbraio 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1964;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione esaminatrice in parola, nominata con proprio decreto n. 4492/2.0.2 del 27 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966;

Vista la graduatoria di merito delle candidate partecipanti al concorso stesso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con modifiche al suddetto regolamento n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica **n. 854 del 10 luglio 1959**;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara alla data 30 novembre 1964:

1. Ferraretti Anna	punti	74,077	su 120
2. Pasello Walmen	»	70,497	»
3. Di Marco Clementina	»	69,470	»
4. Mantovani Iris	»	67,470	»
5. Pasquantonio Anna Luisa	»	64,300	»
6. Petrocco Gabriella	»	60,715	»
7. Romano Santina	»	59,350	»
8. Massei Marietta	»	56,670	»
9. Brandimarte Vera	»	56,477	»
10. Ferrante Antonina	»	55,175	»
11. Corbellini Annje	»	50,000	»
12. Chirivì Liliana	»	48 225	»
13. Perrotti Rachele	»	46,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, nell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni di Pescara, Moscufo e Montebello di Bertona.

Pescara, addì 31 ottobre 1966

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 5820/2.02, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1964, bandito con decreto del medico provinciale n. 700 del 27 febbraio 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate, del bando di concorso di cui alle premesse:

1) Ferraretti Anna: Pescara (3ª condotta);
2) Pasello Walmen: Moscufo;
3) Pasquantonio Anna Luisa: Montebello di Bertona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 31 ottobre 1966

Il medico provinciale: FRANCO

(9833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto nei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei Consorzi di Ceriale-Borghetto S. Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona il 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738 del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Renzo Ripoli, residente nella frazione Castion del comune di Belluno è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Finale Varigotti.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Finale Ligure e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 22 novembre 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(9751)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3847 in data 11 luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1965 è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo dei Ministero della sanità.

Componenti:

Martorana prof. dott. Ferdinando, ispettore generale medico capo;

Juluani dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Ojetti prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Marconi prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Sansoni dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Squarcia dott. Gianfranco, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 25 novembre 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(9953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Nuova sede di esame del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4030, del 18 marzo 1966, modificato con successivo n. 5090, del 6 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1964;

Attesa la necessità, dato il numero cospicuo dei candidati a detto concorso, che le prove d'esame vengano svolte presso l'Istituto d'igiene della Università di Roma;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ad ulteriore modifica del decreto n. 4030, le prove d'esame del concorso di cui alla premessa, si svolgeranno presso l'Istituto d'igiene della Università di Roma anzichè a Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 24 novembre 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(10057)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato doversi procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con proprio decreto n. 4171 del 5 maggio 1966;

Viste le designazioni del Ministero della sanità come da nota n. 300.XIII.II.91.C/12736, nonchè le designazioni della Prefettura dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Crimì dott. Roberto, direttore di sezione della prefettura di Vicenza;

Foffani prof. Guglielmo, primario medico dell'Ospedale civile di Vicenza;

Magri prof. Vincenzo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Bassano del Grappa;

Burul dott. Ulmo, medico condotto del comune di Longare.

Segretario:

de Simone dott. Pasqualino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 22 novembre 1966

Il medico provinciale: CAROLA

(9829)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle condotte mediche dei comuni di Castiglione del Genovesi e di Serre, resisi vacanti a seguito della rinunzia dei candidati che ne risultarono rispettivamente vincitori;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che i dottori Siciliano Francesco e La Gorga Tullio, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Siciliano Francesco: Castiglione del Genovesi;
2) La Gorga Tullio: Serre.

I sindaci dei comuni di Castiglione del Genovesi e di Serre sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 21 novembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(9826)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 19 novembre 1966, n. 27.

Norme per i concorsi per medici, veterinari ed ostetriche condotti nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 19 *novembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico ed ostetrica condotti è composta:

a) di un funzionario del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità con la qualifica non inferiore a quella di capo divisione, quale presidente;

b) di un funzionario appartenente al ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità con qualifica non inferiore a quella di capo divisione;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedale di almeno cento posti letto, per i concorsi ai posti di medico condotto; di due docenti universitari di ostetricia, o primari di ospedale in reparti di ostetricia per i concorsi ai posti di ostetrica condotta. Uno dei docenti o primari sopraindicati è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi;

d) di un medico condotto o un'ostetrica condotta scelti su terna proposta dai Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto è composta:

a) di un funzionario del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità con qualifica non inferiore a quella di capo divisione, quale presidente;

b) di un funzionario appartenente al ruolo tecnico-veterinario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità con qualifica non inferiore a quella di capo divisione;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materia veterinaria, uno dei quali è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità.

Le Commissioni sono nominate con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 12 ottobre 1966, concernente « Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari, ed ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 novembre 1966

CONIGLIO

SANTALCO

LEGGE 19 novembre 1966, n. 28.

Modifiche alla legge 12 febbraio 1955, n. 13, concernente contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 19 *novembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere edilizie finanziate dalla Regione ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 13, sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 13 è soppresso.

Art. 3.

L'art. 3 della legge citata negli articoli precedenti è sostituito dal seguente:

« L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'ispettore centrale del ruolo tecnico veterinario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità e, limitatamente alle opere edilizie, degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento regionale, anche in rapporto al non conseguito pareggio fra le entrate e le spese, determina con suo decreto la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 13 è sostituito dal seguente:

« La liquidazione del contributo deliberato ai sensi del precedente articolo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, debitamente controllato dall'ispettore centrale tecnico presso l'Assessorato regionale della sanità ed alla presentazione delle fatture o collaudo dell'attrezzatura ».

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 novembre 1966

CONIGLIO

SANTALCO — NICOLETTI — CAROLLO

LEGGE 19 novembre 1966, n. 29.

Interventi regionali per scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 19 *novembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato alle spese per scavi archeologici, per prospezioni geofisiche ed elettromagnetiche applicate agli scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere d'arte mobili e per musei non statali nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio.

Art. 2.

Alle finalità indicate al precedente articolo si provvede per l'anno finanziario in corso con lo stanziamento fissato al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 novembre 1966

CONIGLIO

SAMMARCO

(9939)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.